



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LIUZZI	MARINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CARUSO	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	ROCHIRA	ROBERTO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 909/05
depositato il 27/05/2005

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST [REDACTED] RAP 1999
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST [REDACTED] RAP 2000
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST [REDACTED] RAP 2001
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST [REDACTED] RAP 2002
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST [REDACTED] RAP 2003
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST [REDACTED] RAP 2004
- contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 909/05

UDIENZA DEL

06/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

274

PRONUNCIATA IL:

6.3.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 MAR. 2013

Segretario

IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RIMBUTI

- 1 -

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

In data 29/11/2004 il sig. [REDACTED] - MEDICO DI BASE CONVENZIONATO CON IL SSN - presentava all'Agenzia delle Entrate di Taranto l'istanza di rimborso della somma di Euro 9.330,70 ritenuta indebitamente versata, a titolo di Irap per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Il contribuente nel ricorso introduttivo sosteneva la mancanza di soggettività passiva al tributo in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, in quanto svolgeva la sua attività in forma strettamente individuale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con beni strumentali strettamente necessari alla professione.

All'istanza di rimborso venivano allegati le copie dei versamenti irap e dei quadri RE dei modelli unici relativi agli anni interessati dalla richiesta di rimborso.

Avverso il silenzio rifiuto, opposto dall'Agenzia delle Entrate, il ricorrente in data 27/5/2005 proponeva ricorso (RG 909/2005) alla Ctp di Taranto nel quale ribadiva la non debenza di quanto versato per mancanza del requisito dell'organizzazione e della capacità contributiva addizionale, avendo svolto l'attività professionale senza l'ausilio di dipendenti e utilizzando beni strumentali di modesto valore.

Con l'atto di costituzione in giudizio del 24/5/2005 prot. 24688/2005 l'Ufficio riaffermava la legittimità del proprio operato, evidenziando che il professionista disponeva di uno studio organizzato, come tale idoneo ad integrare il presupposto di imposta, alla luce dei principi ricavabili dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale. Esponeva poi una serie di osservazioni sulla natura dell'imposta IRAP, tratte da documenti di prassi, nonché da pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito ed infine concludeva presumendo che "il concetto di attività organizzata sia insito in quello di esercizio per professione abituale".

In data 12/2/2013 il ricorrente depositava le copie dei quadri RE (redditi di lavoro autonomo) delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni cui si riferiva l'istanza di rimborso.

In data 6/3/2013 veniva discussa la causa in pubblica udienza nel corso della quale le parti ribadivano le rispettive e contrapposte ragioni.

Alla luce di quanto precede questo Collegio accoglie il ricorso del contribuente in quanto l'attività del ricorrente non assume i connotati dell'autonoma organizzazione e non è quindi assoggettabile ad irap.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Sintetizzando i principi mutuati dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 156 del 2001) e seguendo altresì il pensiero, ormai consolidato, dei Supremi Giudici, questa Ctp è dell'avviso che i fattori essenziali e dirimenti per individuare l'autonoma organizzazione sussistono laddove il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. 4923/2013) e impieghi beni strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (cfr. Cass. Ordinanza n. 19124 del 06.09.2010; Ord. n.23155 del 16.11.2010, nonché circ. Ag. N.28/10).

Ne riviene che, per individuare la sussistenza della autonoma organizzazione di un'attività professionale, assumono rilevanza, da un verso l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile secondo l'id quod plerumque accidit e dall'altro, l'utilizzo in modo non occasionale del lavoro altrui.

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LIUZZI	MARINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CARUSO	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	ROCHIRA	ROBERTO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 908/05
depositato il 27/05/2005

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST.23-11-04 IRAP 1999
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST.23-11-04 IRAP 2000
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST.23-11-04 IRAP 2001
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST.23-11-04 IRAP 2002
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST.23-11-04 IRAP 2003
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IST.23-11-04 IRAP 2004
- contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 908/05

UDIENZA DEL

06/03/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

275

PRONUNCIATA IL:

6.3.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 MAR. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il dr [REDACTED] presentava all'Agenzia delle Entrate di Taranto l'istanza di rimborso della somma di Euro 1.728,53 ritenuta indebitamente versata, a titolo di Irap per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Il contribuente nel ricorso introduttivo sosteneva la mancanza di soggettività passiva al tributo in assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, in quanto svolgeva la sua attività in forma strettamente individuale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con beni strumentali strettamente necessari alla professione.

All'istanza di rimborso venivano allegati le copie dei versamenti irap e dei quadri RE dei modelli unici relativi agli anni interessati dalla richiesta di rimborso.

Avverso il silenzio rifiuto, opposto dall'Agenzia delle Entrate, il ricorrente in data 27/5/2005 proponeva ricorso (RG 908/2005) alla Ctp di Taranto nel quale ribadiva la non debenza di quanto versato per mancanza del requisito dell'organizzazione e della capacità contributiva addizionale, avendo svolto l'attività professionale senza l'ausilio di dipendenti e utilizzando beni strumentali di modesto valore.

Con l'atto di costituzione in giudizio del 24/5/2005 prot. 24686/2005 l'Ufficio riaffermava la legittimità del proprio operato, evidenziando che il professionista disponeva di uno studio organizzato, come tale idoneo ad integrare il presupposto di imposta, alla luce dei principi ricavabili dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale. Esponeva poi una serie di osservazioni sulla natura dell'imposta IRAP, tratte da documenti di prassi, nonché da pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito ed infine concludeva presumendo che "il concetto di attività organizzata sia insito in quello di esercizio per professione abituale".

In data 12/2/2013 il ricorrente depositava le copie dei quadri RE (redditi di lavoro autonomo) delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni cui si riferiva l'istanza di rimborso.


In data 6/3/2013 veniva discussa la causa in pubblica udienza nel corso della quale le parti ribadivano le rispettive e contrapposte ragioni.

Alla luce di quanto precede questo Collegio accoglie il ricorso del contribuente in quanto l'attività del ricorrente non assume i connotati dell'autonoma organizzazione e non è quindi assoggettabile ad irap.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Sintetizzando i principi mutuati dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 156 del 2001) e seguendo altresì il pensiero, ormai consolidato, dei Supremi Giudici, questa Ctp è dell'avviso che i fattori essenziali e dirimenti per individuare l'autonoma organizzazione sussistono laddove il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. 4923/2013) e impieghi beni strumentali non eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività (cfr. Cass. Ordinanza n. 19124 del 06.09.2010; Ord. n.23155 del 16.11.2010, nonché circ. N.28/10).

Ne riviene che, per individuare la sussistenza della autonoma organizzazione di un'attività professionale, assumono rilevanza, da un verso l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile secondo l'id quod plerumque accidit e dall'altro, l'utilizzo in modo non occasionale del lavoro altrui.



Fatte queste premesse questo Giudice ritiene sussistere per tabulas tali presupposti per tutti gli anni per i quali è stato richiesto il rimborso irap.

Infatti per quel che riguarda i beni strumentali, gli stessi risultano estremamente modesti, stante la minima rilevanza delle quote di ammortamento indicate nei quadri E delle Du, pari a zero per il 2000, a € 2883,00 per il 2001, a € 735,00 per il 2002, a € 721,00 per il 2003 e a € 1.014,00 per il 2004. Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione ai "compensi corrisposti a terzi", i cui importi pari a € a zero per il 2000, a 2883,00 per il 2001, a € 735,00 per il 2002, a € a 9.193,00 per il 2000, a € 2753,00 per il 2001, a € 2.736,00 per il 2002, a € 2.271,00 per il 2003 e a € 2.140,00 per il 2004 non assumono rilevanza significativa tale da concretizzare il presupposto irap dell'autonoma organizzazione, sia per la loro relativa consistenza e sia perché l'indicazione del medesimo importo per tutti gli anni esclude di per sé la sussistenza di prestazioni da lavoro dipendente, ma lascia solo intravedere l'occasionalità di compensi erogati durante il periodo feriale; fatto questo non contestato.

Si ribadisce pertanto, che la irrisorietà delle quote di ammortamento e la scarsa rilevanza dei compensi corrisposti a terzi, peraltro non a titolo di lavoro subordinato, inducono questo Giudice a riconoscere l'insussistenza dei presupposti previsti per l'assoggettamento ad irap.

P.Q.M.

Questa Ctp accoglie il ricorso, disponendo che l'Ufficio provveda al rimborso irap richiesto oltre i relativi interessi. Spese compensate.

Taranto 6 marzo 2013

Il Presidente relatore
Michele Scarpino